

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 199-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 ottobre 1963

*modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, Artigianato, Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1964
(V. Stampato n. 644)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1964*

**Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016,
concernente finanziamenti a medio termine al commercio**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, numero 1016, già prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075 e 21 febbraio 1963, n. 264, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della predetta legge, può essere corrisposto all'istituto finanziatore, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, un contributo pari alla differenza tra l'interesse calcolato al tasso che l'istituto avrebbe praticato per operazioni similari e quello calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa: tale periodo non potrà essere superiore ad un anno.

Art. 3.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.***Art. 3.**

All'onere annuo di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale; e per gli esercizi successivi fino al 1972-73, con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

*Identico.**Identico.*